
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale?

Il vizio di extrapetizione è riconducibile all'ipotesi in cui il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalla parte ed all'applicazione di una norma diversa da quella da essa invocata ovvero proceda ad una qualificazione giuridica differente da quella adottata dalla parte sostituendo l'azione proposta con un'altra fondata su fatti diversi. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che – fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni – ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda. Analogamente, guardando alle cose dall'angolo visuale della parte, deve escludersi la mutatio della domanda qualora, in corso di causa, la parte lasciando inalterati i fatti dedotti, ne dia una diversa qualificazione giuridica, occorrendo, ai fini della proponibilità di una nuova domanda, che essa deduca invece fatti nuovi e diversi da quelli dedotti in precedenza, introducendo così nuovi temi di indagine e di decisione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.10.2014, n. 22333

...omissis...

Con la prima doglianza, deducendo la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 163 c.p.c. e segg. e art. 112 c.p.c., la ricorrente xxxxxxxx ha censurato la sentenza impugnata deducendo che la Corte di Appello avrebbe trascurato che gli attori nell'atto introduttivo del giudizio avevano prospettato asserite condotte antiggiuridiche di F. con esclusivo riguardo allo svolgimento del rapporto contrattuale di lavoro, senza mai fare alcun cenno ad una alternativa e/o concorrente responsabilità per illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Con la conseguenza che la Corte territoriale nel ravvisare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale xxxxxxxx sarebbe incorsa – così continua la ricorrente – in un evidente vizio di ultrapetizione.

La doglianza è infondata. A riguardo, deve premettersi che la domanda di risarcimento dei danni proposta " iure proprio", cioè, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, dai congiunti del lavoratore deceduto, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 cod. civ., trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ., rappresentando il rapporto di lavoro la mera occasione della responsabilità, oggetto dell'accertamento (v. Cass. n. 9359/1999).

Ciò premesso, venendo più specificamente all'esame della ragione di doglianza, vale la pena di chiarire che il vizio di extrapetizione è riconducibile all'ipotesi in cui il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalla parte ed all'applicazione di una norma diversa da quella da essa invocata (v. Cass. n. 1455/99) ovvero proceda ad una qualificazione giuridica differente da quella adottata dalla parte sostituendo l'azione proposta con un'altra fondata su fatti diversi.

Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che – fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni – ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda (Cass. n. 2746/2007). Analogamente, guardando alle cose dall'angolo visuale della parte, deve escludersi la mutatio della domanda qualora, in corso di causa, la parte lasciando inalterati i fatti dedotti, ne dia una diversa qualificazione giuridica, occorrendo, ai fini della proponibilità di una nuova domanda, che essa deduca invece fatti nuovi e diversi da quelli dedotti in precedenza, introducendo così nuovi temi di indagine e di decisione. La premessa torna utile nel caso di specie ove si ponga mente al fatto che, trattandosi di illecito plurioffensivo, così come è stato chiarito introduttivamente, gli stessi fatti costitutivi dell'inadempimento della convenuta all'obbligazione ex art. 2087 c.c. nel rapporto contrattuale tra la F. ed il dante causa degli eredi F., furono posti da questi ultimi a base della domanda di condanna della medesima convenuta al risarcimento dei danni in loro favore, iure proprio, a titolo cioè di responsabilità extracontrattuale, senza necessità di ulteriori allegazioni. Ciò, in quanto gli effetti del contratto di lavoro, intercorso tra l'ing. xxxxxxxx in caso di inadempimento di quest'ultima ai propri obblighi, non potevano non riverberarsi a favore degli eredi del xxxxxx i quali sulla base dei medesimi fatti erano legittimati ad agire anche per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Passando alla seconda doglianza, svolta per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 motivazione contraddittoria in punto di violazione delle predette norme, va osservato che, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe trascurato che, all'epoca dei fatti, non si conosceva la pericolosità, per il personale non esposto in modo continuativo, delle esposizioni, comunque temporanee ed occasionali alle fonti di produzione delle particelle. Inoltre, la Corte sarebbe incorsa in una evidente violazione di legge, attribuendo agli eredi F. l'onere di provare soltanto il danno ed il nesso di causalità con un fattore ambientale di nocività presente sul luogo di lavoro laddove ad essi sarebbe spettato di provare i profili di

fatto integranti l'illiceità della condotta datoriale sotto il profilo della conoscibilità della situazione di rischio cui era stato esposto l'ingxxxxxxx

Con la terza doglianza, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la decisione per aver erroneamente ritenuto che il F. sia stato esposto a massicce concentrazioni di fibre di amianto ed abbia conseguentemente contratto il mesotelioma in ragione della mancata predisposizione di misure di sicurezza, a fronte dell'assenza di elementi probatori circa l'esposizione ad una concentrazione d'amianto ritenuta all'epoca pericolosa.

Con la quarta doglianza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione la ricorrente lamenta l'omessa considerazione dei riscontri critici e puntuali svolti in ordine alla inefficienza della prevenzione impiantistica (ventilatori) anche con riferimento alle risultanze della CTU.

Con la quinta doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e artt. 1223 e 2043 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver trascurato che per la sussistenza del nesso di causalità, oltre al rapporto di sequenza, occorre anche una sequenza costante secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente. Con la conseguenza che il giudice deve pervenire all'accertamento del nesso di causalità tra la malattia denunciata dal lavoratore ed un fattore eziologico asseritamente di natura professionale solo attraverso un giudizio medico-legale di certezza o quantomeno di elevata probabilità.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono infondati e non meritano di essere accolti.

A riguardo, torna utile segnalare che, contrariamente alla tesi della ricorrente, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota da numerosi anni la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo (v. sul punto Cass. n. 4721/98, che sul punto ha compiuto un approfondito excursus della normativa). Ed invero, come ha precisato la Corte di merito nell'impugnata sentenza, la conoscenza dei tumori polmonari correlati ad esposizione ad amianto era iniziata fin dagli anni trenta; un preciso nesso di causalità tra esposizione all'amianto e neoplasie era stato documentato in modo inconfutabile nel 1955; la relazione tra mesotelioma pleurico ed esposizione professionale a crocidolite era stata documentata per la prima volta nel 1960. Ciò premesso, "è appunto rispetto a tale rischio intrinseco a tale tipo di lavorazione che si imponeva il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cod. civ., e tra queste,... segnatamente quella di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 il quale... stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri" (Cass. n. 4721/98 in motivazione).

Al contrario, nel caso di specie, risulta accertata e provata la violazione, da parte della F., degli obblighi di garanzia e sicurezza posti dall'art. 2087 c.c. e dalle altre norme di legislazione speciale in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, essendo emerso dalla compiuta istruttoria che la società "non ha fatto nulla per ridurre il rischio di esposizione all'amianto dei suoi dipendenti, con ciò violando sistematicamente il D.P.R. n. 305 del 1956, art. 21 e, cosa veramente grave, pur sapendo della pericolosità dell'amianto, si è limitata a raccomandare di ridurre l'utilizzo" (v. pag.16 della sentenza impugnata).

Ciò, senza considerare che, come ha ripetutamente affermato questa Corte "la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di

fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (tra le più recenti, Cass. n. 18626/2013, Cass. n. 13956/2012). Né peraltro risulta fondato, alla luce delle risultanze probatorie raccolte, l'assunto della ricorrente, secondo cui l'ing. F. avrebbe avuto un'esposizione minimale e del tutto occasionale alle fibre, ove si consideri che durante il periodo in cui lavoro presso la società ricorrente era assai diffuso l'uso dell'amianto (relazione Inps del 2.2.1999); che nel primo periodo (1955-1960) restava sulla nave anche giornate intere per controllare i tempi di lavorazione e seguiva in maniera pressoché continuativa i vari lavori tra i quali anche quelli di coibentazione e di montaggio dei pannelli in amianto; che, anche successivamente (1969/1974), oltre a compiti di ufficio, era responsabile di tutte le attività di costruzione e svolgeva funzioni ispettive nel bacino di carenaggio rimanendo costantemente esposto alla inalazione delle fibre di amianto diffuse nell'ambiente di lavoro, senza che la società avesse adottato idonee misure di tutela dell'integrità fisica dei dipendenti occupati nel cantiere, quali l'uso di maschere protettive, l'installazione in numero adeguato di aspiratori, l'adozione di modalità di asporto delle polveri tali da impedirne la diffusione.

Sul punto, la ricorrente ha allegato un concorso di colpa xxxxxxxx lamentando – così, il sesto motivo di ricorso – la pretesa violazione dell'art. 1227 in combinato disposto con il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4. Infatti, posto che il xxxx aveva un altissimo ruolo gerarchico all'interno della società, essendo subordinato solo al direttore di stabilimento, la Corte territoriale avrebbe colpevolmente omesso di considerare la corresponsabilità del dirigente stesso il quale aveva pieni poteri di organizzazione e di supervisione del lavoro in tema di salute e di sicurezza sul lavoro.

Quest'ultima doglianza è destituita di ogni fondamento, essendo emerso dalla compiuta istruttoria, ed in particolare dalla deposizione del teste xxxxxxxx addetto all'Ufficio Sicurezza, che "l'ingxxxxxxx era a capo del settore esercizio che si occupava della costruzione e del montaggio dei componenti elementari della nave mentre era l'Ufficio Sicurezza (a capo del quale vi era altro dirigente) che si occupava dei controlli di sicurezza sul lavoro, rispetto della normativa antinfortunistica (v. pag. 17 della sentenza impugnata). Ne deriva che nella specie deve escludersi ogni ipotesi di concorso di colpa dell'ing. xxxxx. nella causazione della grave malattia che lo condusse alla morte, trattandosi di un evento ascrivibile xxxx

Le risultanze medico-legali hanno infatti accertato senza ombra di dubbio che l'ingxxxxxxx. è deceduto per mesotelioma pleurico eziologicamente collegabile all'attività lavorativa svolta presso la xxxxx così come precisato dal CTU in esito alla perizia espletata. Ed invero, l'accertamento del CTU ha dimostrato che il mesotelioma, che portò a morte l'ingxxxx fu contratto 29 anni prima del decesso avvenuto nel *omissis* (mentre il tempo di incubazione è da 25 a 35 anni) che la F. già dal 1955 conosceva che l'uso dell'amianto era cancerogeno.

Né è revocabile in dubbio la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia denunciata dall'ing. xxxxxx e l'esposizione all'amianto, essendo in tal caso consentita la prova attraverso il criterio della ragionevole certezza scientifica e della seria probabilità. Ed invero, con riferimento specifico alle ipotesi in cui si tratta di valutare se una malattia sia in relazione di dipendenza causale rispetto ad una certa attività lavorativa, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, occorre rapportarsi al criterio secondo cui un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva deve essere assunta come prova adeguata del nesso causale in discussione (cfr. Cass. n. 7352/2010, 10004/2001, 5352/2002, 10042/2004, 19047/2006, 9226/2007, 21021/2007, 15080/2009).

Peraltro, è corretta anche la liquidazione del danno non patrimoniale, effettuata in maniera conforme ai principi fissati dalle Sez. Un. nella decisione n. 26972/2008. Resta da esaminare

l'ultima doglianza per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1362, 1363 e 1365 e segg.) nonché per motivazione omessa insufficiente e contraddittoria, con cui la ricorrente censura la decisione anche nella parte in cui ha escluso l'operatività della copertura assicurativa sulla base della considerazione che la causa della malattia si collocasse in un periodo anteriore alla stipula del contratto di assicurazione. Al contrario, il giudice di appello non doveva limitarsi alla mera interpretazione letterale della singola clausola ma doveva applicare il criterio dell'interpretazione sistematica, quello di buona fede e gli altri criteri di ermeneutica al fine di individuare la comune volontà delle parti.

Pertanto, considerato che le condizioni particolari di polizza, agli artt. 5 e 6, ai fini dell'individuazione dell'oggetto della copertura assicurativa, facevano espresso rinvio al D.P.R. n. 1124 del 1965, ed al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle 4 e 5 allegate al predetto decreto, la Corte di appello, nell'escludere la copertura assicurativa nel caso di una neoplasia illimitatamente indennizzabile dall'Inail, in quanto caratterizzata da un lungo periodo di latenza, avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale.

La doglianza è inammissibile per uno svariato ordine di ragioni. In primo luogo, va rilevato che la ricorrente, pur fondando la ragione di censura, sul contratto assicurativo, stipulato con riferimento al periodo dal 31 dicembre 1987/31 dicembre 1997) non ha osservato l'onere previsto dall'art. 366 c.p.c., n. 6, avendo omesso di specificare nel ricorso dove fosse stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e dove esso fosse rintracciabile in sede di legittimità (v. Sez. Un. 28547/08, 23019/07).

In secondo luogo, la ricorrente, pur censurando l'interpretazione letterale della singola clausola, data dalla Corte territoriale, non ha assolto compiutamente ed adeguatamente l'onere di autosufficienza dei ricorsi di cassazione in quanto, pur riportando il contenuto degli artt. 5 e 6 delle condizioni particolari di polizza, ha omesso però di trascrivere il contenuto delle clausole, oggetto dell'interpretazione letterale, da parte della Corte di merito, trascurando che sarebbe stato assolutamente indispensabile riportarne il contenuto integrale in quanto, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, il canone fondato sul significato letterale delle parole è prioritario con la conseguenza che, solo quando quest'ultimo risulti insufficiente, l'operazione ermeneutica non può ritenersi conclusa ed è consentito in via sussidiaria il ricorso agli altri criteri ermeneutici. In terzo luogo, va rilevato che la violazione delle norme relative all'interpretazione degli atti negoziali si concretizza nella violazione dei criteri generali ed astratti per accertare la comune intenzione dei contraenti, perché solo essi possono essere considerati vere e proprie norme giuridiche. E a tal fine, il ricorrente non può limitarsi a fare astratto richiamo al canone che, a suo avviso, sarebbe stato inosservato ma ha l'onere di chiarire per quali ragioni ritiene che la comune intenzione dei contraenti non sarebbe stata determinata secondo le regole fissate dal legislatore. Al contrario, nel caso di specie, la ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione del criterio di cui all'art. 1362 c.c. e segg. si è limitato a contrapporre un'interpretazione alternativa rispetto a quella adottata dal Giudice di seconde cure, senza assolvere l'onere che gli competeva ovvero senza spiegare le ragioni della dedotta violazione, evidenziando in tal modo che mirava ad ottenere solo una nuova interpretazione del contratto, conforme ai suoi interessi. Senza considerare che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (Cass. n. 16376/06), come è avvenuto nel caso di specie.

Infine, mette conto di rilevare che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione su due distinte ed autonome rationes decidendi: a) la malattia si è manifestata nell'..., oltre i 6 mesi dalla scadenza dell'assicurazione (dicembre 1997); b) essa era sorta (tra il *omissis*) molto tempo prima della stipula dell'assicurazione nel 1987 e quindi oltre anche la ragionevole retrodatazione del periodo assicurato previsto dalla clausola n. 12.

Ora la ricorrente ha censurato solo la prima delle due ragioni ed è appena il caso di sottolineare che, qualora la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico- giuridico, è necessario, affinché

si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortiscono l'effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna parte contro ricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali, ed Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 giugno 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
